



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

24298.16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Prima Civile

Oggetto: omologazione concordate preventivo - reclamo - creditore dissenziente - interesse - limiti - questione

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 7708/11
Cron. 24298
Rep. c. I
Ud. 19.10.2016

Dott. Aniello Nappi
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
Dott. Giacinto Bisogni
Dott. Massimo Ferro
Dott. Massimo Falabella

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

IRIS Ceramica s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv.

come da procura in calce all'atto
-ricorrente-

Ceramiche di Siena s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore e l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. F

come da procura a margine dell'atto

1687
2016

-controricorrente-

Ceramiche di Siena s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del commissario giudiziale

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze

-intimati-

per la cassazione del decreto App. Firenze 17.2.2011, con RG n. 571/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato _____ per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

Iris Ceramica s.p.a. impugna il decreto App. Firenze 17.2.2011 con cui venne rigettato il suo reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo di Ceramiche di Siena s.p.a., quale reso da Trib. Siena 9.7.2010 e relativo allo schema della cessione integrale dei beni, preceduta da affitto a società terza ed impegno di questa di rilievo progressivo dell'attivo.


La corte d'appello, ritenendo che la posizione del reclamante - opponente alla omologazione del concordato - non coincidesse però con quella di creditore altresì facente parte di classe dissenziente, posto che nessuna classe aveva dissentito ed avendo invero la proposta conseguito la maggioranza di voti favorevoli pari al 62,75%, contro il 34,34% di non votanti ed il 2,91% di dissenzienti, osservò che comunque non risultavano né erano state segnalate attestazioni o certificazioni inveritiere, così come occultamento di attivo o sovraesposizione di passivo. Ed invece i giudizi sulla realizzabilità dell'attivo, attenendo agli aspetti di convenienza della proposta, erano stati già oggetto della menzionata votazione favorevole, conseguendone il necessario rigetto del reclamo.

Il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste la società debitrice in concordato con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *motivo* il ricorrente deduce la violazione degli artt. 160,172,173,180 e 183 l.f. e la carenza di motivazione, avendo la corte erroneamente inteso le censure della reclamante quali attinenti alla convenienza, mentre esse si riferivano alle condizioni di ammissibilità della proposta ed alla sua fattibilità, nonché alla effettività dei controlli delegati al commissario e dunque alla completezza della sua relazione

1.Va premesso che appare pacifico, pur dalla sbrigativa riassunzione processuale operata nel decreto e nonostante la genericità dei corrispondenti riferimenti riportati dal ricorso, che l'impugnante è stato parte dissenziente di una classe a sua volta non



dissenziente nel corso delle votazioni che condussero all'omologazione del concordato in esame. Applicandosi allora, *ratione temporis*, la disciplina di cui agli artt.180 (e 183) l.f. nel testo valevole dal 1.1.2008 al 12.8.2012, il creditore dissenziente costituitosi e comunque opponente, per tale sola veste è abilitato a provocare un controllo sulla regolarità della procedura e la verifica della permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque ricadenti tra i doveri del tribunale. Tale creditore può aggiungere – oltre a fatti impeditivi dedotti a contrasto dell'omologazione e da censire *ex artt.180 co.4 primo periodo e 173 l.f. nel testo vigente* – altresì singole vicende individuali e a sé proprie, ma senza estensione del *thema decidendum* sino a ricomprendere le valutazioni sulla convenienza, collettiva o anche solo singolare. Queste ultime, anche ai sensi della disposizione di cui all'art.180 co.4 seconda parte l.f. storicamente vigente, esigevano un interesse normativamente qualificato (l'avvenuta espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente) nella vicenda nemmeno allegato ed anzi positivamente escluso dal decreto. Per tale parte, dunque, la motivazione del decreto di App. Firenze è corretta, anche in linea di diritto, ove pregiudizialmente nega la legittimazione al reclamante a provocare un giudizio sulla convenienza con il ricorso al criterio del *cram down*.

2. Lo stesso decreto, tuttavia, assolve ad un onere motivazionale più ampio, dandosi carico di indicare altresì che non vi sono state né sono state segnalate, nella procedura, irregolarità, né si è riscontrato il venire meno delle condizioni di ammissibilità, altro scenario riguardando la realizzabilità dell'attivo in funzione del successo esecutivo della proposta. Il *motivo*, sul punto, è allora *inammissibile* non rispettando la sua duplice e cumulativa redazione il principio per cui già il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, co.1 n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Anche in questo caso *“risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.”* (Cass. 5353/2007). Va poi aggiunto che, altrettanto inammissibilmente, *“l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo... al giudice di legittimità il compito di dare forma e*

contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse." (Cass. 19443/2011).

3. Nella vicenda., d'altronde, la genericità dell'unica censura, esposta all'altezza sia della violazione di plurime disposizioni fallimentari che della carenza di motivazione, non si accompagna ad un'adeguata rappresentazione, com'era onere del ricorrente, della idoneità della sede processuale e della tempestività del mezzo di contestazione prescelto avanti al giudice di merito che sarebbe stato già incaricato, dall'opponente-reclamante, di vagliare il difetto della fattibilità giuridica, la assenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, la incompletezza delle relazioni del commissario giudiziale. Tale concorrente limite di completezza e precisione del ricorso ne connota perciò la *inammissibilità*, avendo infatti omissso il ricorrente di riportare o riassumere, almeno nei loro passi essenziali, gli atti processuali (come la stessa relazione del commissario giudiziale ed in relazione al decreto di omologazione) ritenuti manchevoli o insufficienti o errati e ciò in relazione alle specifiche critiche da dedursi in sede impugnatoria, presupposto per proporre a questa Corte la rivalutazione della vicenda nei limiti dei poteri di controllo di un giudizio a critica vincolata.


Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese determinate secondo la regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2016.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Aniello Nappi

